

Studio Legale Picotti

Associazione tra professionisti costituita il 26.01.1987
www.studiopicotti.com e-mail: segreteria@studiopicotti.com

Prof. Avv. Lorenzo Picotti - picotti@studiopicotti.com

Ordinario di Diritto penale e diritto penale dell'informatica nell'Università degli Studi di Verona - Patrocinante in Cassazione

Avv. Gabriella de Strobel - destrobel@studiopicotti.com

Avv. Simonetta del Medico - del medico@studiopicotti.com

Avv. Tommaso Galvanini - galvanini@studiopicotti.com

Avv. Greta Sona - sona@studiopicotti.com

Dott. Veronica Rossi - rossi@studiopicotti.com

Dott. Carlo Sorio - sorio@studiopicotti.com

Dott. Felice Rubino - rubino@studiopicotti.com

Consulenza:

Prof. Daniele de Strobel

Verona,

26 GEN 2011

Già Docente di Tecnica delle Assicurazioni all'Università di Parma

LA RIFORMA GELMINI VIOLA IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA ED I DIRITTI FONDAMENTALI

IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI LETTORI MADRE LINGUA STRANIERA

Valutazioni critiche sull'art. 26, comma 3 - rubricato "Disciplina dei lettori di scambio" - della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (c.d. Riforma universitaria Gelmini), proposto dal Governo ed approvato dal Parlamento Italiano, in vigore dal 29 gennaio 2011.

Il comma 3 dell'art. 26 legge 240/2010 è stato inserito a seguito di un emendamento nell'ultima fase dei lavori parlamentari, quale norma che si autoqualifica di semplice "interpretazione autentica" del decreto legge n. 2/2004, convertito in legge 63/2004. In realtà è norma che non ha affatto una funzione soltanto "interpretativa", in quanto - in modo incoerente con la rubrica, non regolando affatto la materia dei "lettori di scambio" di cui ai commi 1 e 2 - modifica radicalmente ed in senso peggiorativo per i lettori la disciplina legislativa vigente, senza affatto porre rimedio alle sue lacune, rilevate in sede applicativa, ma anzi creando nuovi problemi.

Questo il testo integrale della norma in questione, di difficile lettura anche dal punto di vista sintattico:

"L'art. 1, comma 1 del decreto - legge 14 gennaio 2004 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004 n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C- 212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di

madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'art. 28 DPR 11 luglio 1980 n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori ed esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto - legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove, inferiore, la retribuzione complessiva spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto - legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995 n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" [grassetti aggiunti].

Molti sono i profili di aperto contrasto con il diritto dell'Unione europea ed in particolari con i principi espressi dalla Corte di Giustizia europea in almeno 6 sentenze a partire dal 1989 (di cui 4 interpretative e 2 di condanna dello Stato italiano), circa i diritti da riconoscere ai lettori assunti dalle Università italiane ex art. 28 DPR n. 382 del 1980.

La nuova legge perpetua ed aggrava ulteriormente le violazioni dello Stato italiano, dimostrando in modo ora esplicito la **volontà di discriminarli** sotto il profilo del trattamento economico e giuridico e di **eludere**, comunque, l'applicazione delle sentenze della Corte di Giustizia, in specie le ultime del 26 giugno 2001, del 18 luglio 2006 e del 15 maggio 2008 (queste ultime due del tutto ignorate dalla normativa in commento).

1. In **primo luogo**, l'art. 26 in questione si pone in aperto **contrasto con i principi di diritto comunitario** enunciati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (del 30 maggio 1989 e 2 agosto 1993, c.d. Allué I e II; nonché del 26 giugno 2001 e del 18 luglio 2006, di condanna

dell'Italia; ed infine del 15 maggio 2008, Delay), perché stabilisce un effetto che doveva essere assolutamente evitato dopo il riconoscimento dell'illegittimità della durata a termine annuale dei contratti stipulati ex art. 28 DPR 382 del 1980: vale a dire la **divisione in due del rapporto di lavoro** di tutti i lettori universitari, già assunti in forza della predetta norma, ora abrogata.

1.1. L'effetto della disciplina generale e comune stabilita per tutti i lavoratori nazionali dagli art. 1 e 2 legge 30 aprile 1962 n. 230 (che regolava, all'epoca delle sentenze della Corte di Giustizia del 1993 e del 2001, la conversione a tempo indeterminato di contratti di lavoro a termine di cui si accertasse la nullità) ed ora dal decreto legislativo n. 368 del 2001 (che l'ha sostituita, ma ribadendo analoghi principi sul punto) è che quando sia dichiarata la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro, come nel caso di quelli dei lettori sorti ex art. 28 DPR 382 del 1980, questi stessi contratti si "convertono" in un **unitario** rapporto a tempo indeterminato *ab origine*: vale a dire dalla prima assunzione e fino alla cessazione definitiva, con ogni conseguenza favorevole quanto ad aumenti stipendiali legati all'anzianità ed alla progressione di carriera, nonché al versamento dei contributi previdenziali a fini pensionistici.

In specie la sentenza della Corte di Giustizia CE 26 giugno 2001, imponendo l'applicazione anche ai rapporti *de quibus* degli artt. 1 e 2 legge 230/1962, ha espressamente statuito al paragrafo. 21: "...quando un lavoratore ... beneficia della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex lege 230/1962 ... tutti i suoi diritti quesiti sono garantiti fin dalla data della sua prima assunzione. Tale garanzia ha conseguenze non solo per quanto riguarda gli aumenti di stipendio, ma anche per l'anzianità e il versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali.". E nel paragrafo 30 ha ribadito che se i lavoratori nazionali hanno questo trattamento, i lettori assunti ex art. 28 cit. "devono altresì beneficiare di una ricostruzione analoga con effetti a decorrere dalla data della loro prima assunzione".

Nella più recente sentenza del 15 maggio 2008, Delay, C-276/2007, la Corte europea ha ancor più esplicitamente statuito: "l'applicazione della legge 230/62 ai lavoratori nazionali presuppone il **proseguimento** dei rapporti di lavoro intercorrenti tra il datore di lavoro ed i lavoratori stessi" (par. 24): per cui la lettrice Delay ha, nel caso di specie, ottenuto la **unitaria** ricostruzione di carriera, sotto il profilo della progressione stipendiale e contributiva, dalla data di

prima assunzione ad oggi, con diritto al mantenimento della qualifica di lettrice, come stabilito dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 14 gennaio 2011, n. 54.

1.2. In tale direzione si poneva in effetti l'art. 1 decreto legge 2 del 2004, conv. in legge 63 del 2004 (di cui si occupa oggi l'art. 26, comma 3, legge 240/2010): e così esso era stato interpretato ed applicato da tutta la giurisprudenza nazionale, in specie della Corte di Cassazione, a seguito dei molteplici ricorsi proposti dai lettori di fronte alla mancata applicazione spontanea, da parte delle Università italiane, in specie di tutte quelle non menzionate dalla normativa citata, che considerava espressamente solo le sei oggetto del procedimento di infrazione allora in corso, poi definito dalla sentenza 18 luglio 2006 della Corte di Giustizia, che solo grazie alla predetta normativa, pur condannando l'Italia per la mancata attuazione della sentenza del 26 giugno 2001, *non* aveva applicato la salatissima sanzione pecuniaria stabilita per l'inadempimento.

Quella normativa implicava, infatti, una ricostruzione assolutamente **unitaria** dell'intera carriera, fin dalla prima assunzione ex art. 28 DPR 382/1980, alla stregua del trattamento vincolato ad un parametro oggettivo "minimo", corrispondente a quello di altro personale docente delle Università italiane che svolga funzioni "analoghe", individuato in quello del "ricercatore confermato a tempo definito". Ed in questi termini la Corte di Giustizia aveva perciò ritenuto che la sopravvenuta disciplina del 2004 fosse una base adeguata per la "ricostruzione della carriera" dei lettori.

1.3. Viceversa la nuova disposizione dell'art. 26, comma 3, legge 240/2010, qui in esame, stabilisce che questo parametro opera solo per il "**rappporto precedente**", vale a dire dall'assunzione **fino** alla stipula dei nuovi contratti come CEL, introdotti dalla disciplina di cui ai numerosi decreti legge susseguitisi dal dicembre 1993 fino all'ultimo convertito dalla legge 236 del 1995: disciplina peraltro già ampiamente censurata dalla Corte di Giustizia nelle sentenze del 2001, del 2006 e del 2008, proprio perché **insufficiente** a far sì che fossero eliminati tutti gli effetti sfavorevoli dell'abrogata disciplina dei contratti a termine, e fosse garantito un trattamento retributivo e previdenziale "*come se*" la discriminazione non vi fosse mai stata.

Con un chiaro intento discriminatorio e limitativo dei diritti maturati, la legge del 2010 in commento blocca invece la progressione di carriera, secondo il parametro predetto (del ricercatore confermato a tempo definito od altro più favorevole comunque conseguì tomo spettante), al 1994 od

al 1995, parlando poi esplicitamente di un successivo “**nuovo rapporto**”, regolato dalla disciplina legislativa del 1993-1995 e dalla successiva contrattazione collettiva, sia nazionale che di comparato, che già la Corte di Giustizia aveva espressamente ritenuto *inadeguata* a garantire i diritti dei lettori ed ex-lettori precedentemente assunti (cfr. in specie sentenze del 2006 e del 2008).

Anche la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana ha chiarito che la normativa legislativa e contrattuale sui CEL può regolare economicamente solo le assunzioni successive al 1° gennaio 1994, mentre non può essere applicata ai lettori ed ex-lettori già assunti ex art. 28 DPR 382 del 1980, cui spetta il miglior trattamento riconosciuto dalla legge n. 63 del 2004: la disciplina di cui all’art. 4 legge n. 236/95 “*che regola la nuova figura professionale del collaboratore linguistico di madre lingua straniera ... è inapplicabile ai rapporti di lavoro dei lettori di lingua straniera sorti sulla base della previgente normativa” (...). Infatti “... *non si configura alcuna trasformazione del rapporto instaurato dai lettori [ex art. 28 cit.] con la stipulazione di nuovi contratti ai sensi della L. 236/95*” (così fra le molte Cass., 22.02.2007, n. 4147; Cass., 11.11.2003, n. 16959; Cass. 16.08.2004, n. 15931; Cass., 10.05.2005, n. 9737).*

1.4. Pur se il comma 3 dell’art. 26 legge 240 del 2010 prevede – con norma molto confusa - la “conservazione” dell’eventuale “differenza di trattamento” acquisito, nel previsto passaggio al “nuovo” rapporto come CEL, questa eventuale differenza, molto esigua o addirittura negativa, concernendo i primi e meno numerosi anni della carriera, in cui la progressione è minima, resta poi *congelata* fino ad essere interamente *assorbita* nel diverso ed **inferiore** trattamento, stabilito **esclusivamente** per i lettori di madrelingua straniera ed i CEL: vale a dire categorie di lavoratori *entrambe* individuate sulla base della nazionalità straniera, senza alcun legame con le dinamiche retributive e di carriera dei lavoratori nazionali, svolgenti *analoghe* funzioni didattiche nelle Università italiane, quali i ricercatori ed i professori associati, cui rispettivamente l’art. 1 legge 63/2004 (come limite minimo) ed il pur famigerato art. 28 DPR 382/1980 (come limite massimo, stabilito però senza alcuna progressione di anzianità e carriera) riconducevano l’ambito delle retribuzioni spettanti ai lettori.

Evidente è perciò il contrasto del nuovo art. 26, comma 3, in esame - che *impone* di dar invece validità ai sopravvenuti contratti CEL e relativa contrattazione collettiva *ad hoc* - con le sentenze europee del 2001, del 2006 e del 2008 (cfr. in specie paragrafi 21, 22, 25, 28, 29, 30 e 31

della sentenza CGCE 26 giugno 2001; par. 1 della sentenza CGCE 18 luglio 2006; par. 22 e 23 della sentenza CGCE 15 maggio 2008): è infatti esplicitamente contraddetta la regola generale della “conversione” del primo contratto di assunzione (ex art. 28 DPR 382 del 1980) in un **unitario** rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. **In secondo luogo, la nuova norma non** precisa che il trattamento del ricercatore confermato a tempo definito è solo il minimo garantito a tutti i lettori assunti ex art. 28 DPR 382/1980, e che devono dunque essere fatti salvi i trattamenti più favorevoli, acquisiti contrattualmente o sulla base di precedenti sentenze, o comunque dovuti in base al giudizio sulla “congruità” ex art. 36 Cost., della retribuzione pattuita contrattualmente o comunque percepita.

La nuova disposizione, limitando il parametro di riferimento cui adeguare la retribuzione degli ex lettori soltanto a quello del ricercatore confermato a tempo definito, restringe il trattamento loro riconoscibile, in aperto contrasto con la *ratio* della legge n. 63/2004, che era di eliminare ogni discriminazione fra lavoratori nazionali e stranieri, come sottolineato anche dalla successiva sentenza **CGCE del 18 luglio 2006** - causa C-119/04. Nel paragrafo 38 di tale sentenza, infatti, interpretando l'inciso di cui all'art. 1 legge n. 63/2004 (“*fatti salvi i trattamenti più favorevoli*”) la Corte europea ha affermato esplicitamente: “...*risulta chiaramente che la loro applicazione (ndr. parametro ricercatore confermato a tempo definito) non osta che, in particolare i casi, la ricostruzione della carriera degli ex lettori possa essere effettuata sulla base di trattamenti più favorevoli*”.

Una tale interpretazione è stata altresì seguita dalla Corte di Cassazione italiana, la quale ha precisato: “*I lettori di madrelingua straniera delle Università degli studi, ancorché divenuti collaboratori ed esperti linguistici, hanno diritto, quantomeno, ad un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, ma sono fatti i trattamenti più favorevoli La **salvezza di eventuali trattamenti più favorevoli** prevista contestualmente dallo stesso jus superveniens - art. 1 del decreto legge 14 gennaio 2004 n. 2 ... - all'evidenza si salda con la granitica giurisprudenza di questa Corte, laddove assegna al giudice ... il compito di verificare la sufficienza e la adeguatezza (ai sensi dell'art. 36 Cost.) – sia pure limitandolo alla parte eccedente il minimo garantito – del*

trattamento economico (consentendo perfino, sia detto per inciso, il superamento – in via interpretativa – del conflitto tra l'ordinamento comunitario ed il nostro ordinamento interno, denunciato con il ricorso alla Corte di Giustizia CE in data 4 marzo 2004...") (cfr. Cass. 21856/2004, ed ancora: Cass. n.17759/05; Cass. n. 4147/07).

3. In terzo luogo, la norma in commento **non** precisa con chiarezza che la normativa di cui alla legge n. 63/2004 deve riferirsi a tutti i lettori in servizio presso tutte le Università italiane, e non solo presso le sei Università indicate nell'art. 1 della legge 63/2004. La Corte di Cassazione, applicando i principi generali in materia di rapporti tra diritto interno e diritto comunitario, ha chiarito che *“la delimitazione del campo di applicazione di tale nuova normativa alle Università specificamente indicate non può interferire sul valore di ulteriore fonte di diritto comunitario che deve essere attribuito alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee ed in particolare alla citata sentenza del 26 giugno 2006, che la normativa stessa intende eseguire”*, con la conseguenza che *“deve essere riconosciuto a tutti gli appartenenti alla categoria ... ancorché dipendenti da Università degli Studi diverse da quelle ivi contemplate.”* (cfr. Cass. n. 21856/04 e n. 5909/05; Cass. 4147/07; Cass. 2112/07).

Tuttavia, trattandosi di una semplice interpretazione giurisprudenziale, essa non era né teoricamente vincolante per la stessa Cassazione né per la giurisprudenza di merito, ed ancor meno lo è per le Università: con la conseguenza che si rendeva necessario un intervento legislativo per escludere la palese discriminazione tra i lettori appartenenti a diverse Università italiane.

Tale precisazione, obbligatoria per un pieno ed esplicito adempimento degli obblighi discendenti dalle sentenze della Corte di Giustizia europea del 2001 e del 2006, non è però contenuta nell'art. 26, comma 3, in esame, che con una formulazione assolutamente criptica: *“...assunti dalle università **interessate**...”*, non impone affatto che la normativa sia applicabile a tutte le Università italiane, ovvero solo a quelle “interessate” nel senso delle sei menzionate dalla legge n. 63/2004, a cui si riferisce letteralmente in quanto oggetto di “interpretazione” autentica.

Il rilievo non è solo teorico, ma è molto concreto, perché la nuova norma, in effetti, limitandosi ad essere una norma di mera “interpretazione” **non ha previsto** i necessari **finanziamenti** a favore delle Università diverse dalle sei menzionate (laddove il decreto legge n. 2

del 2004, convertito nella legge n. 63 del 2004, quantomeno stabiliva uno stanziamento finanziario a favore di quelle sole sei Università, perché applicassero la nuova disciplina).

Dunque, non è neppure garantito che le diverse Università procedano tutte – nella ben nota situazione di difficoltà finanziarie e di drastici “tagli” imposti propri dal Ministero Gelmini e dalle ultime norme in materia di finanza pubblica – all’effettiva e pronta ricostruzione della carriera dei lettori ed al pagamento delle differenze retributive tra quanto da loro percepito e quanto spetterebbe loro, quantomeno sulla base del trattamento minimo indicato; e che non siano invece necessari nuovi ricorsi al giudice nazionale, come avvenuto e sta avvenendo fino ad oggi.

4. **In quarto luogo**, non è stata neppure affrontata e dunque è rimasta irrisolta la posizione dei lettori che **non** hanno **sottoscritto** alcun **contratto come CEL**, o che sono stati inquadrati in tale categoria mediante con unilateralmente provvedimenti di alcune Università (ad es. Università di Bologna, Università di Verona, Università di Salerno). Nulla è stabilito neppure per **quelli che hanno ottenuto**, con pronunce giudiziali, la **declaratoria di nullità**, per mancanza di causa, **dei “nuovi” contratti come CEL, conseguendo il diritto a mantenere la qualifica di “lettori”**, proprio perché sono stati i contratti iniziali, di prima assunzione ex art. 28 DPR 382/1980, a “convertirsi” in un unitario rapporto a tempo indeterminato *ab origine*, ai sensi della legge 230/1962 (cfr. *ex multis* proprio il caso Delay: Corte d’Appello di Firenze 14.1.2011 n. 54; nonché fra le altre sentenze Trib. Padova 688/2005, Corte App. Venezia, 641/2008; Corte App. Venezia, 21.12.2010; Corte App. Milano 195/2008; ecc.).

Tali rapporti di lavoro non possono né devono quindi essere regolati dalla normativa sui CEL, in quanto i lavoratori non hanno mai sottoscritto tali contratti o comunque i loro contratti sono stati dichiarati nulli *ex tunc*, e quindi sono da considerare *tamquam non esset*. È evidente che il legislatore nazionale non può violare i diritti acquisiti in tali rapporti e deve piuttosto garantirne la piena attuazione anche sotto i riflessi economici e previdenziali.

5. Di gravità inaudita è poi l’inciso finale del comma 3 dell’art.26 legge 240 del 2010, che apoditticamente ed autoritariamente stabilisce l’**estinzione “di tutti i giudizi in corso”**. Tale disposizione, che tra l’altro non indica neppure quali sarebbero i presupposti di tale estinzione ed a

quali *domande* giudiziali si riferirebbe (delle molte proponibili con una causa, anche non strettamente economiche), si pone in aperto contrasto con gli artt. 3 (divieto di discriminazione e principio di uguaglianza, nonché dovere della Repubblica italiana di “rimuovere”, non certo di porre ostacoli alla sua piena attuazione!), 24 (diritto “inviolabile” di difesa), 111 (diritto al “giusto processo”) della Costituzione italiana, e comunque con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’art. 6 prima parte della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, che statuisce: “*Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta... ”.*

Con il Trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali (c.d. Carta di Nizza) ha acquisito valore giuridici di Trattato, mentre con la nuova formulazione dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea questa aderisce alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, con l’esplicito effetto che “*i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali*”.

Ne consegue che fin d’ora la previsione dell’ultima parte dell’art. 26 comma 3 legge 240 del 2010, oltre che essere incostituzionale, costituisce **palese violazione del diritto comunitario da parte dello Stato italiano**: per cui la norma dovrà essere direttamente ed obbligatoriamente disapplicata dal giudice nazionale, in tutti i processi in corso o da intraprendere, perché in contrasto con i principi dell’Unione europea originati dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, anche senza necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Costituzione (secondo cui la potestà legislativa va esercitata “*nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali*”): eccezione che potrà in ogni caso essere parimenti proposta.

In **conclusione**, va richiamato anche l’intervento del Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano, che all’atto di promulgare la legge 240 del 2010 ha individuato diverse criticità nella formulazione di alcuni suoi articoli, tra cui proprio la norma in commento. Il Presidente della Repubblica, in particolare, ha precisato che l’art. 26 deve essere formulato “*in termini non equivoci*

Studio Legale Picotti

Associazione tra professionisti costituita il 26.01.1987
www.studiopicotti.com e-mail: segreteria@studiopicotti.com

Segue lettera

- 10 -

e corrispondenti al consolidato indirizzo giurisprudenziale della corte costituzionale" (da intendersi come rinvio ai principi espressi anche dalla Corte di Cassazione, sopra riassunti, in quanto conformi a quelli della Corte di Giustizia delle Comunità Europee).

Tale autorevole intervento, che ha confermato la palese illegittimità della normativa in questione, sollecitando una sua tempestiva riformulazione, è certamente positivo; ma non si vede come i decreti di attuazione, che tutt'al più potrebbero fissare i concreti contenuti economici della dimezzata "ricostruzione di carriera" prevista dalla nuova legge, possano superare le gravi violazioni del diritto comunitario e del diritto costituzionale sopra sottolineate, che investono la generalità dei lettori ed ex-lettori di madrelingua straniera in Italia.

Certamente, l'immediata efficacia della nuova norma, anche per i giudizi in corso, in quanto *jus superveniens*, ed in specie dell'ultima disposizione, che ne imporrebbe l'automatica "estinzione", comporta che i giudici nazionali debbano invece **disapplicarla**, per palese contrasto con i principi di diritto comunitario, come sopra evidenziato.

In ogni caso, in seguito all'intervento di David Petrie – Presidente dell'A.L.L.S.I. – anche in sede di Parlamento europeo nell'adunanza del 25 gennaio u.s., e ad un mio parere scritto già previamente inoltrato ai competenti uffici della Commissione europea, le istituzioni comunitarie sono state informate della portata della Riforma Gelmini e dei suoi gravi contenuti di illegittimità, per cui si attiveranno per impedire che la palese e protratta discriminazione – fondata sulla nazionalità - a danno dei lettori di madre lingua straniera in Italia, lungi dal risolversi, si sviluppi in ulteriori conseguenze sfavorevoli

(per alcuni ragguagli sull'intervento al Parlamento europeo si veda dal sito dell'A.L.L.S.I. il blog di David Petrie <http://davidpetrie.wordpress.com>; nonché il resoconto del giornale "The Independent" nell'articolo del 25 gennaio 2011 sul sito: <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/anger-at-italy-foreign-staff-rights-2194190.html>).

prof. avv. Lorenzo Picotti

